



Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Acireale, avv. Giuseppe Conselmo, ha emesso la seguente

sentenza

Nella causa civile iscritta al n. 77/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa,

PROMOSSA DA:

[REDACTED], nata a Catania il [REDACTED] e residente in Aci Catena, via [REDACTED], c.f. [REDACTED], rappresentata e difesa da se stessa,
RICORRENTE

CONTRO:

Ministero della Salute, in persona del ministro pro tempore,
RESISTENTE CONTUMACE e

CONTRO:

Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Catania, via Porto Ulisse 51,
RESISTENTE CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



La signora [REDACTED], con ricorso ex art. 6 D. L.vo 1.9.2011, n. 150, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. [REDACTED], in virtù del quale si irrogava, a suo carico, la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 100,00, a seguito dell'accertamento della violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del D.L. n. 44/2021, in quanto, alla data del 15.6.22 non aveva iniziato il ciclo vaccinale primario.

L'atto impugnato, chiariva la ricorrente, traeva origine dalla precedente comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, emesso dal Ministero della Salute in data 28 marzo 2022.

La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.

Il Ministero della Salute e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non si costituivano.

All'udienza del giorno 5 giugno 2023, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni di parte ricorrente, il Giudice tratteneva la causa in decisione dando contestuale lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Preliminarmente si dichiara la contumacia del Ministero della Salute e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, poiché non costituiti.

L'opposizione è fondata.

La legge impositiva di un trattamento sanitario, in effetti, in astratto non è incompatibile con l'art. 32 Cost., purché il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze "che appaiano normali e, pertanto, tollerabili" (Cass. Sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).

Ebbene, al di là delle pronunce del Consiglio d'Europa, che ha avuto occasione di occuparsi della tematica della vaccinazione Covid (con la Risoluzione 2361 del 2021) e di decisioni, invece, contrarie, a parere di questo decidente appaiono decisive le circostanze, ormai chiare e conclamate, che il non vaccinato - a prescindere dalle cervelotiche decisioni relative all'età - non ha determinato alcun rischio maggiore per la salute pubblica rispetto ai soggetti vaccinati provvisti di green pass, perché l'idoneità dei vaccini (... quale strumento di prevenzione del contagio), non solo non è pari o vicina al 100% ma si è di fatto rivelata prossima allo zero". (Trib. Napoli marzo 2023),

D'altra parte "I preparati anticovid autorizzati per prevenzione della sola malattia Covid-19, che poi si è visto essere inefficaci anche per prevenire la malattia (con risvolti non indifferenti anche sui conti pubblici) non potevano essere imposti ai cittadini.

Il Tribunale del Lavoro di Catania, con la decisione del 14.03.2022, ribadisce che "sebbene non si ignori che l'impianto del D.L. 44/2021 sia ispirato alla finalità "di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza" (art. 4, co. 1, D.L. 44/2021), nell'ambito di una situazione emergenziale e del tutto straordinaria, le conseguenze che esso implica nella sfera del dipendente non vaccinato e che si sono irrigidite a seguito delle modifiche apportate all'originaria formulazione del decreto - appaiono tuttavia eccessivamente sproporzionate e sbilanciate, nell'ottica della necessaria considerazione degli altri valori costituzionali coinvolti, tra cui, tra i primi, la dignità della persona, bene protetto da plurime previsioni della Carta: artt. 2, 3, 32, co. 2, 36, 41 Cost. .

Sebbene la legge possa prevedere l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari, sono rarissimi, ed ancorati a precisi presupposti, i casi in cui



Ufficio del Giudice di Pace di Acireale

l'ordinamento consente la possibilità di eseguirli contro la volontà della persona (ad es., è il caso del T.S.O.), valendo da sempre il principio che gli accertamenti ed i trattamenti obbligatori debbano essere "accompagnati da Iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato"... E ciò a conferma della consapevolezza del legislatore che l'obbligo al trattamento sanitario costituisce pur sempre un'eccezione rispetto al principio, di cui è espressione l'art. 32 Cost., della libera determinazione dell'individuo in materia sanitaria...".

Quanto sopra induce il decidente a ritenere non legittima e non conforme ai principi generali dell'Ordinamento e della Costituzione la normativa in materia di obbligo vaccinale, che pertanto va disapplicata.

Si dispone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Acireale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 77/2023, così gradatamente statuisce:

dichiara la contumacia del Ministero della Salute e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;

accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'atto impugnato. Spese compensate.

Acireale, 5 giugno 2023

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giuseppe Conselma

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IN DATA **21 LUG 2023**

Il Cancelliere
Orazio Ponzio

